



**Accordo di cooperazione pubblico-pubblico di tipo orizzontale per  
l'effettuazione delle attività tecnico-scientifiche di audit sul monitoraggio  
ambientale dell'Opera denominata "Lotto "Quarto d'Altino – San Donà della  
terza corsia della Autostrada A4"**

**Il Commissario Delegato** per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia, di seguito denominato "**Commissario**", con sede legale in Via Lazzaretto Vecchio, 26, Trieste, codice fiscale 90122600327, dott. Riccardo Riccardi, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3954 del 22 luglio 2011,

e

**l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto**, di seguito denominata "**ARPAV**", Via Matteotti 27, Padova (PD), codice fiscale 92111430283 e partita Iva 03382700288, rappresentata dal Direttore Generale – dott. Carlo Emanuele Pepe - che interviene in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, giusta D.C.R.V. n. 3 del 20/1/2011, di seguito congiuntamente definite "**le Parti**"

**PREMESSO CHE**

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale "Corridoio V" dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia" (di seguito "Ordinanza"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, prevede disposizioni specifiche per assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;
- l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza stabilisce che il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e' nominato Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia;
- la competenza del Commissario è riferita alle opere previste dall'art. 1 dell'Ordinanza, già individuate nella convenzione di concessione della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tra le quali rientra anche il lotto denominato "Quarto d'Altino – San Donà";
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2010 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3954 del 22.07.2011 stabilisce, fra l'altro, che l'ing. Riccardo Riccardi, Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è nominato Commissario delegato in sostituzione del dott. Renzo Tondo, presidente della medesima Regione;
- i lavori e le attività sono finanziati dalla S.p.A. Autovie Venete, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 dell'Ordinanza citata;

**COMMISSARIO DELEGATO**  
(dott. Riccardo Riccardi)

Il Direttore Generale  
Dott. Carlo Emanuele Pepe

- il Commissario deve attuare, in base a quanto prescritto nella Delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 13, le attività programmate con il Piano di Monitoraggio Ambientale (di seguito "PMA") del lotto "Quarto d'Altino – San Donà" (di seguito "opera"), di concerto con ARPAV;
- ARPAV è ente strumentale della Regione Veneto, istituito con Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e succ. mod. ed int. e dotato, ai sensi dell'art. 8, di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile;
- ARPAV, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale citata, svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 del D.L. n. 496/1993 convertito nella Legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente relative alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: 1) acqua; 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita; 3) suolo; 4) rifiuti solidi e liquidi, radioattività ambientale e ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;
- ARPAV, in virtù di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge istitutiva, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza, può garantire il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico ad enti pubblici, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma;
- la Commissione Europea, con il documento COM. (2011)15 definitivo del 27 gennaio 2011, ha presentato il Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, definendo una specifica forma di cooperazione pubblico-pubblico denominata "cooperazione orizzontale", di natura contrattuale;
- sia ARPAV che il Commissario sono enti dotati di personalità giuridica pubblica pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per sottoscrivere un accordo di cooperazione pubblico-pubblico, di natura contrattuale;

### **CONSIDERATO**

- l'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta iniziativa;
- che la definizione dell'Accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;
- la necessità delle Parti di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente Accordo.

Tutto ciò premesso,

**si conviene quanto segue**

#### **Articolo 1 – Valore della premessa.**

**1.1.** La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.

**1.2.** Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, si impegnano alla massima diligenza per superare eventuali imprevisti dovessero sopraggiungere.

#### **Articolo 2 – Principio di leale collaborazione.**

Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.

**COMMISSARIO DELEGATO**  
*(dott. Riccardo Riccardi)*

Il Direttore Generale  
della Regione Veneto  
*[Firma]*

### Articolo 3 – Oggetto.

3.1. Il Commissario deve attuare, in base a quanto prescritto nella Delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 13, le attività programmate con il PMA dell'opera.

3.2. ARPAV sottoscrive il presente atto, svolgendo le proprie attività di verifica e validazione dei dati del monitoraggio ambientale, ai sensi delle "Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2011, n. 443)" della Commissione Speciale VIA del Ministero dell'Ambiente e di audit relativo alle attività di cantiere inerente la realizzazione dell'opera.

3.3. L'accordo costituisce la totalità delle intese relative all'iniziativa indicata in epigrafe, da realizzarsi coerentemente con le funzioni attribuite alle Parti dalle disposizioni normative citate in premessa, individuando modalità gestionali unitarie, organiche e integrate, in grado di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi, nei tempi prefissati.

### Articolo 4 – Obblighi delle Parti.

4.1. Le Parti, per l'attuazione di tutto quanto previsto in oggetto, stabiliscono quanto segue.

4.2. Il Commissario è competente alla predisposizione del PMA dell'opera, attuando, in base a quanto prescritto nella Delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 13 e successivo Decreto del Commissario delegato n. 110 del 18 luglio 2011, avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di ampliamento dell'autostrada A4 (lotto Quarto d'Altino – San Donà), le attività programmate; il Commissario deve procedere al finanziamento degli interventi, con risorse rinvenute ai sensi dell'Ordinanza citata.


4.3. ARPAV esercita le funzioni relative all'audit sul monitoraggio ambientale nella fase *ante operam*, in corso d'opera e *post operam* per le componenti atmosfera, acqua, natura, paesaggio, rumore, vibrazioni e suolo, secondo le attività programmate con il PMA nella versione relativa al Progetto Esecutivo e sull'attività di cantiere inerente la realizzazione dell'opera. ARPAV svolge le proprie attività di verifica e validazione dei dati di monitoraggio ambientale in conformità a quanto previsto dalle "Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2011, n. 443)" della Commissione Speciale VIA del Ministero dell'Ambiente.

4.4. il Commissario si impegna a consegnare ad ARPAV la seguente documentazione, non appena disponibile, con le modalità che saranno concordate tra i Referenti Tecnici, di cui al successivo art. 6, o loro delegati:

- a) il Progetto Esecutivo dell'opera con planimetrie aggiornate (anche in formato digitale);
- b) il Decreto Ministeriale di approvazione del Progetto, comprendente l'elenco di tutte le prescrizioni date dalle diverse strutture ambientali competenti;
- c) il Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri, comprensivo anche del Piano per le Emergenze;
- d) la documentazione previsionale di impatto acustico, allegata al progetto esecutivo;
- e) il piano generale delle movimentazioni terre, suddiviso per affidatari /lotti;
- f) la planimetria dei Sistemi di Emungimento previsti o dei dispositivi similari in progetto, con indicazione del corpo recettore finale e delle eventuali misure di mitigazioni previste;
- g) il Piano di Ripristino ambientale e paesaggistico, da integrare continuativamente con i risultati del PMA;
- h) lo Studio di Impatto Ambientale comprensivo di Valutazione di Incidenza Ambientale se prevista, approvato al termine della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (studi, cartografia, parere di compatibilità ambientale).

4.5. ARPAV, a seguito della documentazione ricevuta, si impegna ad effettuare le attività tecnico-scientifiche di audit sul monitoraggio ambientale come di seguito dettagliato:

COMMISSARIO DELEGATO  
(dott. Riccardo Riccardi)



- a) verifica, a livello documentale ed operativo, dell'attuazione delle prescrizioni ambientali contenute negli atti di approvazione del progetto da parte dell'Autorità Ambientale competente;
- b) verifica della professionalità degli operatori impiegati;
- c) verifica di idoneità del sistema informativo utile alla gestione delle attività e dei dati;
- d) supporto tecnico per l'individuazione e l'approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni dei siti di monitoraggio;
- e) individuazione dei valori limite e delle soglie di riferimento per i diversi parametri analitici, utili al confronto con i dati di monitoraggio;
- f) condivisione delle metodiche relative a campionamento, preparazione ed analisi di laboratorio dei campioni e delle metodiche relative alle misure in campo;
- g) partecipazione ad incontri tecnici con i soggetti affidatari delle misure/analisi previste dal PMA, ai fini dell'intercalibrazione e del confronto sulle metodiche operative;
- h) verifica degli strumenti di misura utilizzati;
- i) verifica delle procedure operative e della loro applicazione da parte degli operatori impiegati;
- j) sopralluoghi, in almeno una campagna per fase di ante operam e di corso d'opera, con campionamenti e misure in doppio sui punti di PMA in numero congruo, stimato non inferiore al 10 % delle analisi previste, ai fini della verifica dei dati prodotti dai soggetti affidatari;
- k) analisi di laboratorio conseguenti al punto j), ai fini della verifica dei dati prodotti dai soggetti affidatari;
- l) validazione di secondo livello dei dati di monitoraggio, da intendere come verifica dell'attendibilità e della rappresentatività in merito allo stato dell'ambiente dell'insieme dei dati prodotti dai soggetti affidatari;
- m) valutazione dei dati di monitoraggio rispetto alle soglie di cui al punto e);
- n) supporto tecnico nella gestione degli aspetti ambientali relativi ai cantieri mediante verifiche documentali e sopralluoghi;
- o) evidenziazione di eventuali criticità ambientali;
- p) verifica dei flussi informativi in caso di criticità evidenziate;
- q) predisposizione di relazioni e documenti tecnici e di sintesi;
- r) verifica delle mitigazioni ambientali previste;
- s) supporto per risposte a richieste pubbliche ambientali od informazioni ad enti e cittadini;
- t) supervisione dei piani di ripristino a verde.

**4.6.** Il flusso di comunicazione tra ARPAV ed il Commissario deve essere continuo e prevedere periodici momenti di verifica sullo stato di avanzamento delle attività, pertanto il Commissario si impegna a predisporre – entro trenta giorni dall'avvio delle attività - un sistema informativo adeguato ed idoneo a gestire la documentazione, la programmazione delle attività e l'archiviazione e consultazione dei risultati che man mano si renderanno disponibili, garantendo ad ARPAV l'autonomo accesso a tutte le informazioni e flussi di dati prodotti. Al medesimo fine il Commissario si impegna a rendere disponibili i rapporti tecnici predisposti dalle ditte incaricate dell'esecuzione del monitoraggio.

**4.7.** ARPAV, in relazione alle attività tecniche di dettaglio, fa riferimento alle proprie specifiche procedure gestionali ed operative del Sistema di Gestione per la Qualità inerenti la realizzazione delle Grandi Opere, procedure che condivide con il Commissario che, a sua volta, si impegna a rispettarle, riconoscendone la valenza di riferimenti tecnici ed operativi.

## **Articolo 5 – Decorrenza e durata.**

**5.1.** Gli effetti giuridici ed economici del presente Accordo decorrono dall'avvio delle attività svolte nella fase di monitoraggio ante operam fino al 02.06.2016, ovvero per tutta la fase di monitoraggio

**COMMISSARIO DELEGATO**  
(dott. Riccardo Riccardi)

Il Direttore Generale  
Dott. Carlo Emanuele Papa

in corso d'opera – la cui conclusione è prevista per il 02.06.2015 – e per un ulteriore anno, interessato dalla fase di monitoraggio post operam

**5.2.** L'eventuale richiesta motivata di proroga, potrà essere inoltrata da ciascuna parte, in forma scritta, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla naturale scadenza. Qualora l'altra parte ritenga di accogliere la richiesta, lo comunicherà per iscritto al richiedente, concordando in forma scritta il nuovo termine per la conclusione delle attività e le modalità conseguenti.

#### **Articolo 6 – Referente tecnico-scientifico e Responsabile contrattuale.**

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, ottimizzando lo scambio di informazioni e la tempistica, le Parti nominano ciascuna un referente tecnico scientifico e responsabile contrattuale, come segue:

- Commissario: dott. ing. Jean-Daniel Rotilio – Responsabile dell'entità Protezione Ambientale;
- ARPAV: dott.ssa Luisa Vianello – Dirigente Servizio Sistemi Ambientali del Dipartimento di Venezia.

#### **Articolo 7 – Oneri economici.**

**7.1.** Per le attività effettuate da ARPAV, oggetto del presente Accordo, il Commissario riconoscerà un importo massimo di euro 781.000,00 (dicesi settecentoottantunomila), oltre IVA, se dovuta; tale somma è destinata a compensare unicamente i costi sostenuti da ARPAV, ed è determinata in ragione del budget preventivo per l'esercizio della funzione esercitata (vedasi Allegato sub 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale).

Nel caso specifico non sussiste il carattere dell'onerosità, dal momento che non è pattuita - in corrispondenza di un'attività - la presenza di un vantaggio, né di natura economica tanto meno di natura non patrimoniale, includendo, oltre a corrispettivi monetari, anche un qualsivoglia tipo di impegno ad erogare una controprestazione assunto dal Commissario a motivo della realizzazione delle attività di competenza di ARPAV, quale può essere, ad esempio, l'impegno a stanziare contributi a copertura di eventuali passività sorte in fase d'esecuzione dei lavori.

**7.2.** In considerazione altresì della necessità di dover utilizzare strumentazione tecnico-scientifica dedicata all'opera in modo continuativo, e preso atto del fatto che ARPAV non possiede un numero di dotazioni strumentali sufficienti e non può destinare ad uso esclusivo la propria strumentazione senza arrecare pregiudizio alla ordinaria attività istituzionale, il Commissario riconosce inoltre, ad ARPAV, un ulteriore importo finalizzato all'acquisto di attrezzatura e dotazioni tecniche, pari ad euro 219.000,00 (dicesi duecentodiciannovemila), oltre ad IVA, se dovuta, nella misura di legge, (vedasi allegato sub 2 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale).

**7.3.** In ragione della durata dell'Accordo, dell'abbattimento del valore economico dovuto alla rapida obsolescenza della strumentazione tecnico-scientifica e delle eventuali spese di manutenzione e di ricovero della stessa, che graverebbero sul Commissario delegato in caso di obbligo di consegna da parte di ARPAV, le Parti convengono che ARPAV non sia tenuta a restituire i suddetti beni alla scadenza del presente Accordo. In caso di risoluzione anticipata, le Parti concorderanno idonee modalità di rilascio delle citate attrezzature.

**7.4.** Il Commissario procederà all'erogazione dei pagamenti dietro presentazione di un'adeguata rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente, fatto salvo quanto previsto per le anticipazioni di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2.

#### **Articolo 8 – Modalità di pagamento.**

**COMMISSARIO DELEGATO**  
**(dott. Riccardo Riccardi)**

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Carlo Emanuele Pepe**

**8.1.** Il Commissario erogherà ad ARPAV, sulla scorta del budget preventivo (Allegato sub 1), un primo acconto di importo pari ad € 212.353,00 (dicesi duecentododiciemilatrecentocinquante), di cui 151.000,00 (dicesi centocinquantunomila) finalizzato all'acquisizione di attrezzature e dotazioni tecniche, oltre IVA, se dovuta, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e con rendicontazione al 15 dicembre 2012.

**8.2** Il Commissario erogherà ad ARPAV, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione, un secondo acconto di € 246.798,00 (dicesi duecentoquarantaseimilasettecentonovantotto) di cui € 68.000,00 (dicesi sessantottomila) finalizzato all'acquisizione di attrezzatura e dotazioni tecniche, con rendicontazione al 15 dicembre 2012.

**8.3.** Successivamente, previo invio da parte del Responsabile contrattuale di ARPAV di una relazione entro il 15 dicembre di ogni anno, corredata da adeguata rendicontazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, il Commissario, previa accettazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, trasferirà ad ARPAV, ulteriori quattro rate anticipate che non potranno essere di importo superiore a quello di seguito riportato, oltre IVA, se dovuta:

- entro il 31 gennaio 2013, € 164.851,00 (dicesi centosessantaquattromilaottocentocinquante), collegata al documento di rendicontazione del dicembre 2012;
- entro il 31 gennaio 2014, € 154.295,00 (dicesi centocinquantaquattromiladuecentonovantacinque);
- entro il 31 gennaio 2015, € 176.462.136,00 (dicesi centosettantaseimilaquattrocentosessantadue);
- entro il 31 gennaio 2016, € 45.260,00 (dicesi quarantacinquemiladuecentosessanta).

**8.4.** Il Commissario non potrà disporre l'accettazione di cui al comma precedente esclusivamente in caso di mancata corrispondenza tra l'importo dovuto e le spese sostenute, fatto salvo il rimborso dell'eventuale differenza economica relativa a maggiori o minori attività rese, anche mediante compensazioni sulle successive erogazioni.

**8.5.** Gli importi previsti saranno corrisposti da Autovie Venete S.p.A., via Locchi 19, Trieste, CAP 34123, in virtù di quanto stabilito ai sensi dell'art. 6, dell'Ordinanza citata, e pertanto ogni documento contabile conseguente al presente Accordo dovrà essere indirizzato alla stessa società.

#### **Articolo 9 – Proprietà e riservatezza dei dati.**

**9.1.** I risultati ottenuti nell'ambito del trasferimento in oggetto sono di proprietà del Commissario ed è fatto divieto ad ARPAV di cedere a terzi, a titolo oneroso, i dati; i risultati sono a disposizione di ARPAV che li può utilizzare in conformità alla vigente normativa in materia di divulgazione dei dati ambientali.

**9.2.** Qualora i dati e/o i risultati fossero oggetto di pubblicazione, il promotore ha l'obbligo di citare nelle pubblicazioni l'altra parte.

#### **Art. 10 – Rinvio.**

Al presente Accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Articolo 11 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente Accordo.**

Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi verbali già approvati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento agli obblighi comunque precedentemente assunti tra le Parti.

#### **Articolo 12 – Definizione delle controversie.**

COMMISSARIO DELEGATO  
(dott. Riccardo Riccardi)

Direttore Generale  
G. Corio

Tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere durante ed in dipendenza della presente convenzione e che non trovino composizione in via bonaria, sono devolute al giudice amministrativo del Foro di Trieste, eletto dalle parti.

### **Articolo 13 – Accettazione. Modifiche.**

**13.1.** La sottoscrizione del presente Accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale anche come comunicazione ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 5, comma 1.

**13.2.** Qualsiasi integrazione e/o modifica ai contenuti del presente Accordo deve essere concordata dalle parti in forma scritta e gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di sottoscrizione.

### **Articolo 14 – Norme finali.**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed è assoggettato all'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i..


Il presente atto, composto da sette facciate intere, viene siglato in ciascuna di esse e sottoscritto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste - Padova, ~~12 DIC.~~ 2012

Per IL COMMISSARIO DELEGATO

Dott. Riccardo Riccardi



Per ARPAV  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Carlo Emanuele Perin

